



ASAPS

Associazione
Sostenitori
Amici
Polizia
Stradale

Giurisprudenza di legittimità
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
Sez. IV, 30 agosto 2013, n. 35824

Retromarcia - Obbligo di particolare cautela - Sussistenza - Eventuale ricorso all'aiuto di terzi nell'esecuzione della manovra.

In tema di colpa nella circolazione stradale, la manovra di retromarcia va eseguita con estrema cautela, lentamente e con il completo controllo dello spazio retrostante; ne consegue che il conducente, qualora si renda conto di avere alle spalle una strada che non rende percepibile l'eventuale presenza di un pedone, se non può fare a meno di effettuare la manovra, deve porsi nelle condizioni di controllare la strada, ricorrendo, se del caso, alla collaborazione di terzi che, da terra, lo aiutino per consentirgli di fare retromarcia senza alcun pericolo per gli altri utenti della strada. (Cass. Pen., Sez. IV, n. 35824 del 30.08.2013) - [RIV-1403P241] (Art. 145 cs)

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Il G.U.P. del Tribunale di Forlì, con sentenza dell'1 febbraio 2008, dichiarata B. M. responsabile del delitto di omicidio colposo, con violazione delle norme che disciplinano la circolazione stradale, ai danni di C. L. (si contestava all'imputata che, effettuando manovra di retromarcia, senza le opportune cautele, attinto il C., ne aveva provocato la morte, a causa delle lesioni patite cadendo al suolo), applicate le attenuanti generiche con criterio di equivalenza, ed effettuata la riduzione del rito abbreviato, condannò l'imputata alla pena sospesa stimata di giustizia, nonché al risarcimento del danno in favore delle P.C. da liquidarsi in separata sede.

1.1. La Corte d'appello di Bologna, alla quale si era rivolta l'imputata, con sentenza del 3 giugno 2011, assolse costei perché il fatto non costituisce reato.

1.2. A fronte del convincimento del Tribunale in ordine alla condotta colposa dell'imputata, la quale, effettuando manovra particolarmente pericolosa, non aveva posto la dovuta attenzione nell'accertarsi che l'area retrostante fosse libera, la Corte bolognese, valorizzando la circostanza che la vittima, avente andatura incerta e in stato d'ebbrezza alcolica, era sbucata d'improvviso da dietro l'autovettura dell'imputata e non potendosi, altresì, escludere che l'uomo fosse caduto al suolo per fatto proprio (lo sbattere delle chiavi sul lunotto posteriore dell'autovettura sarebbe stato solo una conseguenza dell'autonoma caduta), assolse l'imputata con la formula che si è sopra riportata.

2. Le parti civili propongono ricorso per cassazione avverso quest'ultima sentenza corredato da due motivi di censura.

2.1. Con il primo motivo, denunziante violazione dell'art. 154 del c.d.s., viene dedotto che la Corte territoriale non aveva tenuto conto che la manovra di retromarcia, per la sua specifica pericolosità, deve essere effettuata con la massima cautela e padronanza del mezzo. Non assumevano rilievo le condizioni della vittima: la conducente avrebbe dovuto avvistarla ed arrestare la manovra tempestivamente; ancor più considerando che, trattandosi di strada ad unico senso obbligato, al



ASAPS

Associazione
Sostenitori
Amici
Polizia
Stradale

pedone era bastevole accertarsi, prima di compiere l'attraversamento, che alle sue spalle non giungessero veicoli.

2.2. Con il secondo motivo viene dedotto vizio motivazionale in questa sede rilevabile.

La Corte territoriale non aveva tenuto conto che dalla scheda medica redatta al momento del ricovero constava annotato che il C. era stato investito; inoltre, la stessa imputata aveva dichiarato di aver sentito un rumore sordo e visto una mano appoggiata al vetro posteriore; lo stesso pedone, ancor cosciente, raccontò ai medici di essere stato investito.

Andava, di poi, osservato che: il luogo ove era stata riscontrata la chiazza ematica era incompatibile con una caduta per fatto proprio del pedone; la madre dell'imputata aveva dichiarato di aver sentito qualcosa di metallico sbattere contro il vetro posteriore; un urto a lentissima velocità ben si conciliava con l'assenza di danni visibili alla carrozzeria; non poteva assumere rilievo stabilire se la vittima attraversò in un senso o nell'altro; l'asserito stato d'ubriachezza non era stato mai riscontrato; in assenza d'impatto non si sarebbe avuto rumore di sorta.

MOTIVI DELLA DECISIONE

3. Il ricorso, che riguarda il solo profilo degli interessi civili, trattandosi di sentenza di assoluzione impugnata dalla sola P.C., merita di essere accolto in relazione ad entrambe le prospettazioni impugnature.

3.1. Questa stessa Sezione ha in più occasioni condivisamente affermato che la manovra di retromarcia va eseguita con estrema cautela, lentamente e con il completo controllo dello spazio retrostante. Pertanto, il conducente, qualora si renda conto di avere dietro le spalle una strada che non rende percepibile l'eventuale presenza di un pedone, se non può fare a meno di effettuare la manovra, deve porsi nelle condizioni di controllare la strada, ricorrendo, se del caso, alla collaborazione di terzi che, da terra, lo aiutino per consentirgli di fare retromarcia senza alcun pericolo per gli altri utenti della strada (Cass., sez. IV, n. 8600 del 2 aprile 1993; in termini non dissimili, Cass. sez. IV, n. 14434 del 25 settembre 1990 e Cass., sez. IV, n. 12117 del 26 aprile 1989). Di conseguenza, nel caso in esame, quale che sia stato il senso dell'attraversamento della vittima e quali che siano state le sue condizioni psico-fisiche, non par dubbio che, ove l'automobilista si fosse attenuta alla regola (l'art. 154, cit.) che impone particolare e specifica prudenza e diligenza, ove necessario, facendosi aiutare dalla terza trasportata (la madre), l'evento si sarebbe scongiurato.

3.2. Il ragionamento motivazionale della Corte territoriale, inoltre, appare gravemente incoerente nell'aver valutato a favore dell'imputata significative emergenze probatorie di senso contrario. La madre della B., che prendeva posto all'interno dell'autovettura quale passeggera, dichiarò di avere sentito il rumore di qualcosa di metallico che sbatteva contro il vetro, che indusse la figlia ad arrestare immediatamente la marcia (all'indietro).

Inoltre, l'imputata, nell'immediatezza, aveva spontaneamente dichiarato che, intrapresa manovra di retromarcia, aveva percepito un rumore sordo e visto una mano appoggiata sul lunotto posteriore (quella della vittima che stava per cadere al suolo). Sul vetro del lunotto posteriore



ASAPS

Associazione
Sostenitori
Amici
Polizia
Stradale

dell'autovettura, in effetti, era stata poi rilevata una "leggerissima impronta che può essere riconducibile all'arto del C."

Pur ammesso che la vittima zoppicasse e tenesse andatura incerta, anche a causa dello stato d'ebbrezza alcolica, difficilmente contestabile (egli, infatti, dal reperto neurologico ospedaliero risulta aver rigurgitato abbondante vomito di materiale vinoso), ciò non poteva far venir meno l'obbligo di particolare diligenza e prudenza che grava sull'imputata.

In definitiva, avutosi il contatto (conclusione, questa, alla quale paiono univocamente condurre le risultanze di cui sopra e che, peraltro, la stessa Corte territoriale avrebbe fatto propria con l'adozione della formula assolutoria perché il fatto non costituisce reato), mancando l'adozione delle cautele di cui s'è detto, la condotta del pedone e del caso derivante dalle sue condizioni psico-fisiche, assume rilievo solo a riguardo della ripartizione percentuale della colpa.

4. S'impone, pertanto, ai sensi dell'art. 622, c.p.p., il rinvio al giudice civile competente per valore in grado d'appello, il quale statuirà anche sul regolamento delle spese fra le parti per questo giudizio. (*Omissis*) (Cass. Pen., Sez. IV, n. 35824 del 30.08.2013) - [RIV-1403P241] (Art. 145 cs)